

Legge regionale 11 novembre 1975 , n. 69 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Integrazione dell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: << Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione >>.

Art. 4

Sono a carico dei concessionari le spese per i consumi di energia elettrica ad uso illuminazione ed industriali, acqua, gas e riscaldamento.